

2021

SCHEDA NR. 29/2021

RICONOSCIMENTO
ABILITAZIONE
CONSEGUITA
ALL'ESTERO



CISL
SCUOLA

**RICONOSCIMENTO ABILITAZIONE
CONSEGUITA IN UNO DEI PAESI DELL'UE: PRESUPPOSTI E CONDIZIONI**

2

I docenti che abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento all'estero (Paesi UE e Non UE) e vogliano esercitare in Italia la professione di docente, (su qualunque tipologia di posto e grado d'istruzione) possono chiedere il riconoscimento del titolo professionale ai sensi della direttiva della direttiva 2013/55/UE, recepita in Italia con il decreto legislativo n. 15 del 28 gennaio 2016 (che modifica ed integra il D.Lgs 206 del 2007).

Per ottenere il **riconoscimento è necessario che, in base alle norme del Paese ove è stata conseguita l'abilitazione la stessa permetta l'esercizio della professione di docente abilitato all'insegnamento (Formazione Regolamentata).**

Il riconoscimento pertanto può essere richiesto per gli insegnamenti per i quali l'interessato sia legalmente abilitato nel Paese che ha rilasciato il titolo ed a condizione che tali insegnamenti trovino corrispondenza nell'ordinamento scolastico italiano.

Il riconoscimento pertanto può avvenire:

- a) per gli insegnamenti per i quali l'interessato sia legalmente abilitato nel Paese che ha rilasciato il titolo;
- b) a condizione che tali insegnamenti trovino corrispondenza nell'ordinamento scolastico italiano, secondo quanto previsto dall'art. 3, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 206/2007;
- c) l'Università, dove è stato conseguito il titolo, deve essere accreditata e riconosciuta dal ministero del paese di origine.

Non costituiscono, pertanto, requisito di riconoscimento ai fini professionali le dichiarazioni di valore dei titoli conseguiti rilasciate in loco dalle rappresentanze diplomatiche italiane all'estero.

Si precisa che il diritto al riconoscimento del titolo conseguito all'estero, e l'eventuale rilascio del provvedimento finale, necessitano un'attenta analisi della documentazione prodotta, della verifica dei presupposti giuridico amministrativi e una valutazione della formazione svolta tramite la comparazione dei percorsi formativi previsti nei due Stati Membri coinvolti.

Pertanto il Ministero deve operare un raffronto tra la qualificazione attestata dai diplomi, certificati e altri titoli e, dall'altro, la qualificazione professionale richiesta dalla normativa nazionale per l'esercizio della professione corrispondente. All'esito di tale procedura di valutazione comparativa, valutato il percorso formativo seguito dai richiedenti, deve verificare se sussistono le condizioni per accogliere, o rigettare con congrua motivazione, le istanze di riconoscimento all'uopo presentate in sede procedimentale. (Sentenza n. 05415 Sesta Sezione - Consiglio di Stato, pubblicata il 19 luglio 2021).

EVENTUALI MISURE COMPENSATIVE

In caso di differenza tra la formazione professionale richiesta in Italia e quella posseduta dall'interessato, potranno essere richieste delle misure compensative.

Le misure compensative sono gli ulteriori accertamenti che l'Amministrazione predispone per colmare le differenze riscontrate nella comparazione tra la formazione posseduta dal richiedente e quella richiesta sul territorio nazionale.

Le misure compensative possono consistere in una prova attitudinale – di solito articolata in una prova scritta e una prova orale (e talvolta anche in una prova pratica) – tendente ad accertare le conoscenze professionali dell'aspirante, oppure in un tirocinio di adattamento di durata variabile, che va da un minimo di un anno al massimo di tre anni scolastici, con inizio dall'apertura dell'anno scolastico da effettuare in una scuola statale italiana, consistente nella attività di insegnamento affiancata dalla presenza del docente titolare della cattedra.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La presentazione delle istanze di riconoscimento professionale è consentita esclusivamente tramite la piattaforma Riconoscimento Professione Docente.

<https://www.miur.gov.it/web/quest/riconoscimento-professione-docente>

Non saranno ammesse altre forme di produzione o di invio della domanda di riconoscimento professionale. Qualsiasi documentazione pervenuta in altre modalità presso gli uffici del Ministero sarà considerata irricevibile.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

Tutti i dettagli operativi sono presenti nell'apposita guida allegata. Come dettagliato nella guida operativa, dopo accesso applicazione è presente area Service Desk On Line per richiedere assistenza e consultare le FAQ.

UFFICIO COMPETENTE

Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione e formazione – Ufficio VIII “Internazionalizzazione del sistema educativo di istruzione e formazione”.

Si precisa che a causa del complesso e articolato iter procedurale, e il costante aumento delle richieste da evadere, i tempi per il riconoscimento sono piuttosto estesi.